

Codice DB1400

D.D. 5 agosto 2011, n. 2056

Autorizzazione idraulica N (n686) - Lavori di sistemazione idraulica del rio Caneglio e del rio Bodro nel Comune di CREVACUORE (BI). Richiedente: Comune di Crevacuore.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Comune di CREVACUORE ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
2. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'ammorsamento dell'estremità di monte della scogliera in progetto, dovrà essere incrementato il più possibile, compatibilmente con la presenza del collettore fognario;
4. dovranno essere utilizzati massi di dimensione minima di 1 m³ per le parti a secco o non totalmente intasate e di 0,5 m³ per le parti intasate di cls; i massi reperiti dal rio Bodro potranno essere utilizzati solo se idonei;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo non dovrà essere asportato dall'alveo, ma dovrà essere usato esclusivamente ad imbottitura della sponda oggetto dei lavori, nonché per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente, eventualmente, dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano indicate nel progetto, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
9. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il **termine di diciotto mesi** dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere

eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

10. il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni incluse nell'Allegato A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere e interventi sugli ambienti acquatici" approvato con la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii. (prescrizioni Provincia di Biella Settore Tutela Ambientale e Agricoltura parere prot. n°36728 del 21/07/2011 ed in particolare:

a) evitare interventi nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica, in particolare nel tratto in questione nel periodo tra ottobre e febbraio;

b) comunicare l'inizio lavori 15 giorni prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, presentando apposita richiesta alla Provincia di Biella, ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 123 del 21/04/2009, per le eventuali operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente, attraverso il suo recupero e la successiva reimmissione;

c) curare in maniera naturaliforme la riprofilatura del fondo alveo, a seguito delle operazioni di disalveo, in maniera da evitare la banalizzazione dello spianamento e riprodurre un fondo irregolare con buche e raschi, più consono alla biologia delle specie acquatiche presenti;

d) durante l'esecuzione dei lavori, si deve garantire il deflusso delle acque del corso d'acqua attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie, e in ogni caso occorre organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo;

e) dovrà essere posta particolare attenzione al contenimento delle acque torbide durante le fasi di getto di materiale cementizio, evitando assolutamente fughe di acqua con cemento in sospensione dall'ambito dello scavo ovvero, diffondendola ove possa decantare e filtrare senza mai interessare il deflusso del Rio, nel rispetto dei parametri di riferimento relativi ai materiali in sospensione indicati nella tabella n. 2 delle procedure approvate con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.;

f) predisporre un piano dei rischi da attuare per evitare danni accidentali alla fauna acquatica, durante le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere;

g) provvedere al termine dei lavori allo smantellamento tempestivo del cantiere e ricreare le condizioni di originaria naturalità.

12. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

14. questo Settore di riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

15. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Scifo